



PROVINCIA  
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 71 / 2021

Lodi 27-01-2021

**OGGETTO: SOCIETÀ AGRICOLA LE GHIANDE S.S. (P.IVA/CUAA: 03693270963) CON SEDE LEGALE E SITO PRODUTTIVO PRESSO CASCINA BRANDUZZA IN COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO (LO). RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL TITOLO III – BIS DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI (ATTIVITÀ IPPC 6.6-B).**

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

**Attesa** la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del 20/06/2019;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: “*Norme in materia ambientale*”;
- la l.r. n. 24 del 11 dicembre 2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente*”;
- la d.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4626 del: “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009 e smi)*”;
- la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003: “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e risorse idriche*”;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il d.lgs. n. 46 del 4 marzo 2014: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*”;
- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: “*Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- la d.g.r. 18 aprile 2016 – n. XI/5065: “*Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

- la “*Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione*” del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e di Consiglio;
- la d.g.r. 15 luglio 2019 – n. XI/1926: “*Indirizzi per la gestione dei riesami delle aia zootecniche seguito dell’emanazione della decisione n. 2017/302 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE*”;
- L.R. n. 11 del 21 maggio 2020: “*Legge di semplificazione 2020*”;

**premess**o che la Società Agricola Le Ghiande s.s. (P.IVA/CUAA: 03693270963) avente sede legale e produttiva in Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), Cascina Branduzza, è titolare di Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Lodi con determinazione dirigenziale n. REGDE/837/2014 del 25/6/2014 per l'attività di allevamento intensivo di suini all'ingrasso con peso superiore a 30 Kg (attività IPPC 6.6 - b);

**vista** la nota della Provincia di Lodi n. prot. 37835 del 21.11.2019 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e contestualmente è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica necessaria;

**richiamati** gli elementi salienti dell'istruttoria e i relativi passaggi amministrativi:

- la documentazione integrativa è pervenuta in data 18.2.2020 (prot. prov. n. 5185);
- con nota n. prot. 16663 del 118.6.2020 il competente ufficio provinciale ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990;
- con nota provinciale n. prot. 25964 del 16.9.2020 è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b);
- la Società ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti in data 9.10.2020 (prot. prov. n. 28717);

**richiamati** i seguenti pareri trasmessi dai soggetti interessati:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: ha trasmesso nota n. 5222 del 30.6.2020 (prot. prov. n. 17915), da cui risulta che l'attività è provvista di autorizzazione all'esercizio antincendio mediante attestazione di rinnovo periodico con scadenza 28.10.2021 per le attività 1.1.C – 36.2.C - 49.3.C all.1 DPR 151/2011 e approvazione nel 2020 dell'istanza progetto per l'attività 2.2.C all.1 DPR 151/2011;
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi e Pavia, con nota registrata agli atti provinciali al n. prot. 20501 del 23.7.2020, si è espressa in relazione al Piano di monitoraggio e controllo;

**rilevato** che l'installazione non ricade nell'ambito di applicabilità dell'allegato 4 della d.g.r. 1926/2019 dato che:

- con Decreto Regionale n. 10745 del 22/10/2010 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti l'installazione è stata oggetto di procedimento di VIA che ha espresso la compatibilità ambientale relativamente a un progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità di 4.200 capi; il progetto non è mai stato attuato e, a far data dal 2010, l'installazione non ha subito ampliamenti per quel che riguarda il comparto dell'allevamento;
- L'installazione è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in occasione di una modifica all'impianto di biogas (connesso all'attività IPPC); con nota provinciale prot. n. 3891 del 09/02/2012 il progetto è stato escluso dalla VIA;

**tenuto conto** che l'installazione IPPC è caratterizzata dalla presenza di un'attività connessa (non IPPC) di produzione di energia da fonte rinnovabile tramite fermentazione anaerobica e trattamento

rifiuti autorizzata ai sensi del d.lgs. 387/2003, disciplina autonoma e non sostituita dall'AIA;

**ritenuto opportuno**, al fine di facilitare l'attività produttiva IPPC e l'attività ad essa connessa e, nel contempo, per facilitare l'attività di controllo su dette attività da parte dagli Organi preposti, ricondurre al riesame e rinnovo dell'AIA la disciplina delle due attività e dei rispettivi adempimenti, declinati negli Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1: allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio recante le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto soggetto a regime IPPC;
- Allegato 2: allegato di sintesi che integra le condizioni e le prescrizioni relative all'attività connessa non IPPC di produzione di energia da fonte rinnovabile e trattamento rifiuti;

**precisato** che, pur in presenza di un atto di riordino, per tutto quanto non espressamente specificato negli Allegati 1 e 2, restano vigenti gli specifici atti autorizzativi rilasciati con riferimento all'attività connessa non IPPC di produzione di energia da fonte rinnovabile e trattamento rifiuti, ripresi ed elencati nell'Allegato 2;

**dato atto** altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

**rilevato** che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 13.2.2020;

**vista** la comunicazione antimafia rilasciata in data 2.12.2020 ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**fatti salvi** i diritti terzi;

## **DETERMINA**

Sulla base delle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare alla Società Agricola Le Ghiande s.s. avente sede legale e produttiva in Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), Cascina Branduzza, il riesame con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini all'ingrasso (peso > 30 kg) di cui all'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, punto 6.6-b;
2. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2 della L. 241/1990, svoltasi in forma semplificata e modalità asincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1;

3. di rammentare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

4. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività IPPC di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adeguamenti indicate nell'Allegato Tecnico (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente all'elaborato grafico "Tavola U-planimetria aziendale"

5. di stabilire che gli adempimenti di legge previsti dalla specifica normativa di settore per l'attività connessa non IPPC di produzione di energia da fonte rinnovabile e trattamento rifiuti, con riferimento in particolare alla durata di validità dell'autorizzazione e alle fidejussioni, decorrono a far data dall'emissione del presente provvedimento;

6. dare atto che restano vigenti, per tutto quanto non espressamente specificato nel presente atto e negli Allegati 1 e 2, le prescrizioni e le indicazioni approvate con gli specifici atti autorizzativi dettagliati nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs. 46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

8. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni"*;

comma 2: *"il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis..."*;

comma 3: *"il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

*a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"*

comma 4: *"Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4"*;

comma 9: *"Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame"*;

9. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

10. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

11. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

12. di stabilire che copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

13. di notificare il presente provvedimento via pec al soggetto interessato e di trasmetterne una copia a:

- Comune di Sant'Angelo Lodigiano
- ARPA Lombardia – Dipartimento Pavia-Lodi,
- ATS Città Metropolitana di Milano
  - Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria – UOC Salute e Ambiente
  - Dipartimento veterinario.
- Comandi provinciale dei Vigili del Fuoco

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA I

*Ing. Alessandro Farnè*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi